



Ufficio d'Ambito di Bergamo

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato

Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167

Tel. 035-211419 Fax 035-4179613

e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it <http://www.atobergamo.it/>

Convenzione per la delega dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 e per la definizione delle modalità di approvazione dei progetti di fattibilità tecnico economica delle opere e degli interventi previsti nel Programma degli Interventi compreso nel Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.L.vo 152/2006 - Uniacque S.p.A. – Disposizioni integrative e correttive con il D.L.vo 36/2023 – Codice dei contratti pubblici.

1. Oggetto e durata

1.1 La presente Convenzione attua le disposizioni di cui all'art. 158 bis del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii., e di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine di disciplinare la delega dei poteri espropriativi di cui all'art. 21 della “*Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e la società Uniacque S.p.A. Affidataria della gestione delle reti e dell'erogazione dei servizi idrici in forma di servizio idrico integrato*” (Convenzione di gestione), definendo altresì le modalità di approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.

Ferma restando la titolarità del potere espropriativo in capo all'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'articolo 158-bis del D.L.vo 152/2006 e dell'articolo 6 del D.P.R. n. 327/2001, i poteri di autorità espropriante sono delegati al gestore Uniacque S.p.A., come da delibera di CdA n. 10 del 10/02/2021, per gli interventi di propria competenza, previsti nel Programma degli Interventi compreso nel Piano d'Ambito, la cui realizzazione comporti la limitazione di un diritto reale su aree private ricadenti nelle realtà territoriali gestite dallo stesso Gestore.

Il Gestore è a conoscenza della circostanza che all'interno dell'Ambito opera altro gestore conforme, Cogeide S.p.A., al quale l'Ufficio d'Ambito ha facoltà di delegare i propri poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi di competenza di tale gestore, in quanto inclusi nel Programma degli Interventi compreso nel Piano d'Ambito e localizzati nell'area territoriale di sua pertinenza.

1.2 Si prende atto della nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 63/2023 ANEA – che conferma che il Progetto Definitivo richiamato nel D.L.vo 152/2006, con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.L.vo n. 36/2023, debba essere assimilato al Progetto di Fattibilità tecnico-economico, di seguito abbreviato PFTE, comprese le richieste di approvazione specificate ai c. 6 e 7 dell'art. 41 del decreto.

1.3 Le Parti convengono che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione o asservimento per pubblica utilità, ad esclusione dell'atto di approvazione del PFTE delle opere/interventi e impianti previsti dal Programma degli interventi, di competenza di Uniacque S.p.A., compresi nel Piano d'Ambito, con connessa dichiarazione di pubblica utilità, nonché della comunicazione di avvio del procedimento nel caso in cui il numero dei destinatari sia inferiore o uguale a 50, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, D.P.R. 327/2001. Resta inteso che, nel caso in cui il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione di avvio del procedimento sarà effettuata da Uniacque ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, del D.P.R. 327/2001.

1.4 La delega è efficace per l'intera durata della Convenzione di gestione, comprendendo tutte le ipotesi di proroga in essa disciplinate ovvero le eventuali proroghe accordate dalla legge e/o disposte dall'Ufficio d'Ambito. Il Gestore si obbliga a dare attuazione all'anzidetta delega e ogni atto del procedimento espropriativo dovrà riportare gli estremi della Convenzione di gestione e della presente Convenzione.

2. Funzioni amministrative delegate

2.1 L'approvazione dei progetti da parte dell'Ufficio d'Ambito comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2.2 Al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, al momento della presentazione del PFTE è sempre richiesta dal Gestore all'Ufficio d'Ambito la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i. La valutazione ed approvazione del PFTE dell'opera da parte dell'Ufficio d'Ambito, sarà svolta con i seguenti criteri:

- verifica della completezza formale degli elaborati progettuali;
- verifica di conformità del PFTE alla pianificazione d'ambito;
- verifica della correttezza complessiva della procedura seguita per l'approvazione del progetto.

2.3 L'Ufficio d'Ambito e il Gestore convengono che l'esercizio dei poteri espropriativi delegati non è corredato da alcun compenso a corrispettivo, in favore del Gestore.

2.4 Nell'adozione di tutti gli atti delegati necessari all'acquisizione e/o all'asservimento dei beni occorrenti alla realizzazione del Programma degli Interventi e all'attuazione del Piano d'Ambito, il Gestore tiene manlevato e indenne l'Ufficio dal pagamento di ogni indennità o esborso comunque

determinati, spese legali maggiorazioni delle indennità a qualunque titolo, interessi e ogni altro onere stabilito per decisione giudiziale ovvero definito in sede transattiva o bonaria. Restano altresì a carico del Gestore l'onere e l'accollo delle spese relative alla stipula degli atti di acquisizione della proprietà e/o di costituzione di servitù e di tutte le scritture o atti, anche notarili, comunque connessi alle procedure oggetto di delega.

2.5 La legittimazione passiva in eventuali contenziosi, anche di opposizione alla stima, spetterà esclusivamente al Gestore e l'Ufficio d'Ambito non risponderà di eventuali irregolarità procedurali, gestionali o patrimoniali connesse alle procedure espropriative o di asservimento poste in essere dal Gestore in attuazione della delega.

2.6 Il Gestore dovrà procedere alla determinazione delle indennità di esproprio, asservimento e di occupazione e ad ogni altro indennizzo o risarcimento comunque connesso all'attuazione della presente delega, secondo la normativa pro tempore vigente in materia e dovrà provvedere al pagamento degli importi con i mezzi e gli strumenti finanziari di legge esclusivamente a disposizione dello stesso.

3. Indicazioni generali sulla progettazione

3.1 I progetti redatti dal Gestore, individuati dall'Ufficio d'Ambito, relativi ad opere ed interventi del servizio idrico integrato, devono essere previsti nel Programma degli Interventi compreso nel "Piano d'Ambito" di cui all'art. 149 del D.L.vo 152/2006 e localizzati nel perimetro delle attività affidate (art. 4 Convenzione di Gestione), salvo gli interventi imprevisi, legati a ragioni di necessità e urgenza per sopperire a gravi e imprevedibili situazioni di criticità, espressamente individuati dall'Ufficio d'Ambito con propri atti idonei.

3.2 Il Programma degli Interventi, individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, indicando le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione.

3.3 Atteso che l'approvazione di un progetto rientra nel campo di applicazione del D.L.vo n. 36 del 31 marzo 2023, con particolare riferimento all'obbligo previsto dall'art. 41 "*Livelli e contenuti della progettazione*", per tutti gli interventi previsti dal Programma, il progetto elaborato dal Gestore deve essere conforme a tali disposizioni di legge e corredato anche dagli elaborati eventualmente richiesti da altri Enti. Il Gestore è tenuto a progettare le opere ai sensi ed ai livelli progettuali individuati indifferentemente per tutti gli interventi.

3.4 La progettazione deve essere effettuata nel rispetto dei contenuti del livello di progettazione di cui all'allegato I.7, salvo successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3.5 La trasmissione del PFTE, dovrà essere accompagnata da una comunicazione via PEC all'Ufficio d'Ambito (info@pec.atobergamo.it). Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da parte dei singoli tecnici partecipanti alla redazione di una specifica parte della progettazione, con estensione pdf, con l'individuazione del Codice di intervento (da reperirsi nel Programma degli Interventi).

4. Progetto di fattibilità tecnico-economica

4.1 D.L.vo 36/2023 art. 41 comma 6:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

4.2 D.L.vo 36/2023 allegato I.7 Sezione II articolo 6 comma 7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP, composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate);
- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;

- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;
- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

4.3 Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.

5. Approvazione del PFTE e Valutazione amministrativa

5.1 Il PFTE è approvato dall'Ufficio d'Ambito mediante Determinazione del Direttore, che recepisce la relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento sulla validità della procedura, la connessione tra le varie fasi, la concordanza di queste con i principi di trasparenza, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo; in tutti i casi in cui l'opera in progetto interessi aree private e comporti la limitazione di diritti reali, l'Ufficio d'Ambito, nel provvedimento di approvazione del PFTE, dichiara la pubblica utilità dell'opera.

5.2 Il provvedimento che approva il PFTE, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi da cui sorge il vincolo preordinato all'esproprio.

Del provvedimento di approvazione del PFTE il Gestore ne dà comunicazione al proprietario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o strumento di comunicazione equipollente, con indicazione della data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il PFTE e della facoltà e del luogo in cui prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni eventuale elemento utile per la determinazione del valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio, indicando altresì il soggetto o l'ufficio a cui rendere tali elementi.

5.3 La valutazione amministrativa è effettuata dalla Regione Lombardia attraverso le proprie strutture tecniche centrali o periferiche, nel caso di progetti finanziati da contributo pubblico (Accordi di Programma Quadro - AdPQ) e per i quali sia stata prevista dalla stessa Regione la propria valutazione ai fini della concessione del contributo programmato.

5.4 Il Gestore si impegna ad osservare le disposizioni di cui alla presente Convenzione per l'approvazione dei PFTE, ancorché detti progetti non interessino aree private e/o non limitino diritti reali di terzi, relativi a tutte le opere di competenza di cui al Programma degli Interventi, ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 152/2006.

6. Opere non progettate dal Gestore

6.1 I progetti di urbanizzazione primaria da realizzarsi direttamente dai comuni, mediante finanziamento diretto attraverso gli oneri di urbanizzazione, seguono il regime di cui all'art. 157 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. e le previsioni del Regolamento di Fognatura vigente. Pertanto è facoltà degli Enti locali approvare e realizzare i relativi progetti, previa verifica di idoneità da parte del Gestore e successivo parere di compatibilità dell'Ufficio d'Ambito con gli interventi e le opere previste nel Programma degli Interventi del Piano d'Ambito.

6.2 Una volta realizzate e collaudate, le opere così realizzate devono essere affidate al Gestore.

6.3 La medesima procedura amministrativa, appena descritta, deve essere applicata anche alle modifiche o varianti progettuali.

7. Titolarità dei beni espropriati

7.1 La titolarità dei beni espropriati o dei diritti derivanti dall'asservimento spetta al Gestore. Tali beni e diritti seguono la disciplina generale dei beni strumentali al s.i.i. e alla scadenza della Convenzione, o in caso di risoluzione anche anticipata o di recesso, saranno trasferiti al Gestore subentrante, secondo le modalità e i tempi previsti dalla Convenzione di Gestione.

8. Revoca

8.1 L'Ufficio d'Ambito potrà revocare la delega oggetto della presente Convenzione, con delibera di CdA, da notificarsi ad Uniacque S.p.A. mediante raccomandata con avviso di ricevimento o strumenti equipollenti, nel caso in cui l'Ufficio opti per la avocazione a sè dei poteri espropriativi oggetto della delega al fine di gestire in proprio le procedure espropriative di cui alla presente Convenzione ovvero per modificazioni delle disposizioni di legge del settore o in materia di espropriazione.

9. Modifica della Convenzione e spese contrattuali

9.1 Ogni futura necessità di modificazione e/o integrazione della presente Convenzione sarà comunicata dall'Ufficio d'Ambito e condivisa con il Gestore.

9.2 Le spese per la stipula e la registrazione della presente Convenzione sono a carico del Gestore.

10. Elezione di domicilio

10.1 Il Gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale in Bergamo via delle Canovine, 21.

11. Rinvio

11.1 I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione e per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio alla Convenzione di gestione e alle leggi nazionali e regionali., oltre che alle disposizioni normative e regolatorie emesse dalle competenti autorità di settore e in materia di servizi pubblici.

Bergamo 27 marzo 2024

Firma

per l'Ufficio d'Ambito Maria Grazia Capitanio

per Uniacque S.p.A. Pierangelo Bertocchi